



SERVIZIO COMMERCIO TURISMO E QUALITÀ AREE TURISTICHE

IL RESPONSABILE

PAOLA CASTELLINI

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG 12/13/23176
DEL 28 10/1/2013

Ai Dirigenti degli Uffici Commercio
dei Comuni della Regione Emilia-Romagna

Loro sedi

Oggetto: articolo 28, comma 7, del d.l. 98/2011, come modificato dal d.l. 1/2012. Modalità di esercizio degli impianti in modalità self-service durante le fasce orarie di apertura obbligatoria.

Sono pervenute a questo Servizio richieste di chiarimento sull'applicazione dell'articolo 28, comma 7, del d.l. 98/2011 e ss. mm.. La norma citata afferma che "non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato" purché ricorra una duplice condizione:

- che sia "contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale";
- "che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori".

In via preliminare va chiarito che, sebbene l'attività di distribuzione carburanti lungo la rete ordinaria sia stata liberalizzata dal d.lgs 32/1998, l'approvvigionamento dei prodotti energetici è funzionale "a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione" (art. 1 della legge 146/1990 sul diritto di sciopero).

Come ha specificato la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (deliberazione 01/110 del 04 ottobre 2001) "la distribuzione di prodotti energetici non può essere intesa come fine a sé stessa bensì finalizzata alla concreta realizzazione di tutti gli altri diritti costituzionali garantiti, per la realizzazione dei quali è necessario il ricorso a tali prodotti; il diritto alla mobilità va garantito per sé stesso ma anche strumentalmente per la tutela della vita e della salute. Il trasporto privato di persone e merci su gomma va pertanto tutelato in quanto indissolubilmente legato ai suddetti diritti, non essendo sufficiente a garantirli il trasporto pubblico di mezzi e persone, insufficiente sia a livello globale sia a livello capillare".

Ciò premesso, con il citato articolo 28, comma 7, del d.l. 98/2011 il legislatore nazionale ha temperato l'esigenza propria dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti di vedersi riconosciuta un'ampia flessibilità nelle modalità di organizzare la propria attività commerciale con l'altrettanto tutelata necessità di garantire l'approvvigionamento di carburanti ai cittadini-utenti che non sono in grado di rifornirsi in modalità self-service pre-pagamento.

All'interno di questo quadro normativo si ritiene di poter esemplificare (esplicitamente senza pretesa di esaustività) due alternative modalità di organizzazione degli impianti, attraverso le quali si raggiunge l'equilibrio tra le suddette esigenze:

- la prima consiste nel riservare almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio alla modalità "servito", escludendoli pertanto dal collegamento con l'accettatore di banconote;
- la seconda alternativa si sostanzia nell'installazione di apposita cartellonistica che renda consapevoli i consumatori dell'effettiva possibilità di chiedere l'assistenza nelle ore di apertura obbligatoria dell'impianto, ossia dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, nei giorni dal lunedì al sabato non festivi (D.C.R. 355/2002 e ss. mm., paragrafo 9.1 – Orari. Principi generali). La previsione e i contenuti della cartellonistica possono essere compresi nell'ordinanza comunale che disciplina gli orari e i turni di apertura degli impianti di distribuzione carburanti.

Resta inteso che per quanto riguarda il tema in argomento, ai sensi della normativa regionale in materia di orari della rete distributiva carburanti (Delibera di Giunta regionale 1421/2010, paragrafo "Esenzioni", comma 4), un impianto funzionante in modalità self-service post-pagamento è classificato come impianto aperto con gestore, e quindi assolve l'obbligo di garantire l'assistenza ai consumatori.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Paola Castellini

